

Valdobbiadene, 06 febbraio 2018

CIRCOLARE n. 1/1-2/2018

A TUTTI I CLIENTI

- Oggetto:** 1. *Interessi legali dallo 0,1% allo 0,3% dal 2018.*
2. *Decreto n. 148/2017 – collegato alla Legge di Bilancio 2018.*
3. *Legge di bilancio 2018 (prima parte: commi da 1 a 352)*

1. INTERESSI LEGALI DALLO 0,1% ALLO 0,3% DAL 2018

Il tasso degli interessi legali (art. 1284 cc.) dal 1.1.2018 aumenta dall'attuale **0,1% allo 0,3%**. lo prevede decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 13 dicembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre.

La nuova misura del tasso legale di interesse entra **in vigore dal 1 gennaio 2018**.

Tabella Interesse legale

Tasso Legale	Dal	Al	Tasso Legale	Dal	Al
5,00%	21.04.1942	15.12.1990	1,00%	01.01.2010	31.12.2010
10,00%	16.12.1990	31.12.1996	1,50%	01.01.2011	31.12.2011
5,00%	01.01.1997	31.12.1998	2,5%	01.01.2012	31.12.2013
2,50%	01.01.1999	31.12.2000	1%	01.01.2014	31.12.2014
3,50%	01.01.2001	31.12.2001	0,50%	01.01.2015	31.12.2015
3,00%	01.01.2002	31.12.2003	0,20	01.01.2016	31.12.2016
2,50%	01.01.2004	31.12.2007	0,10	01.01.2017	31.12.2017
3,00%	01.01.2008	31.12.2009	0,30	01.01.2018	

La variazione è da considerare agli effetti del ravvedimento operoso.

Come prevede l'articolo 3, comma 164 della legge 662/1996, in conseguenza della variazione del tasso legale di interesse, col decreto 20 dicembre 2017 sono stati aggiornati i nuovi valori dei coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, che si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte, a partire dal 2018.

2. DECRETO n. 148/2017 - COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Il DL. n. 148 del 16.10.2017, meglio conosciuto come "Collegato alla legge di bilancio 2018", è stato convertito nella Legge n. 172 del 4.12.2017, durante l'iter di conversione in legge il provvedimento è stato infarcito con numerosissime modifiche e integrazioni.

Il DL. nella sua versione iniziale è entrato in vigore il 16 ottobre 2017 mentre la legge di conversione è entrata in vigore il 6.12.2017.

Ecco la riscrittura "leggibile" del provvedimento.

Art. 1 Estensione della definizione agevolata dei carichi.

Proroga versamenti da rottamazione

Con l'art. 6 del DL. 193/2016 era prevista la rottamazione delle cartelle della riscossione (Equitalia) dal 2000 al 2016.

La richiesta di rottamazione doveva essere fatta entro il 24 aprile 2017, si poteva così usufruire della riduzione per sanzioni e interessi su imposte sui redditi, IVA, registro, tributi locali e contributi previdenziali.

Le rate, potevano essere pagate in un massimo di 5 rate, di cui le prime tre avevano scadenza il 31.7.2017, il 30.9.2017 e il 30.11.2017.

L'art. 1 del DL 148/2017, in commento, ha spostato la scadenza delle prime tre rate previste per il 31.7.2017, il 30.9.2017 e il 30.11.2017 alla nuova scadenza del 7.12.2017.

Infine, la quarta rata, scadente al 30.4.2018, viene posticipata al 31.7.2018 e rimane invece invariato il termine di pagamento della quinta e ultima rata, stabilito al 30.9.2018.

Da notare che il mancato rispetto delle scadenze produce la perdita della definizione agevolata.

Riapertura alla rottamazione per i carichi dal 2000 al 2016

L'art. 1 del DL 148/2017, prevede inoltre la possibilità, per chi non ha mai presentato la richiesta, di aderire alla rottamazione per i periodi dal 2000 al 2016 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Il nuovo modello di domanda di rottamazione (DA 2000/17), va presentato, manualmente o via PEC o tramite il sito dell'agenzia della riscossione entro il 15.5.2018:

- personalmente dal debitore;
- oppure avvalendosi di un intermediario a tal fine delegato;

Con la compilazione del modello il contribuente s'impegna a rinunciare ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di rottamazione e comunica la scelta del pagamento rateale.

Sulle somme dovute per la definizione si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi del 4,5%,

Il pagamento delle stesse somme, può essere effettuato in un numero **massimo di cinque rate** consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

L'agente della riscossione:

a) relativamente ai carichi relativi al periodo dal 1.1 al 30.9.2017, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal c. 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In deroga a quanto previsto, limitatamente ai carichi, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto:

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

- 1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
- 2) entro il 30 settembre 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

b) il debitore è tenuto a pagare:

- 1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
- 2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
- 3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

Ai fini della definizione agevolata le disposizioni del c. 4-bis dell'articolo 6 del Decreto (non rateazione) si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A seguito della presentazione della dichiarazione di rottamazione:

a) per i debiti relativi ai carichi che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal c. 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto (divieto di avviare nuove azioni esecutive).

In deroga alle disposizioni, la facoltà di definizione dei carichi 2017, può essere esercitata senza che risultino adempiti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Non si applicano le disposizioni di proroga dei termini di cui al c. 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.

Art. 1-ter. Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (In vigore dal 06/12/2017)

Sanatoria sanzioni 1° semestre 2017

1. Le sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo:

- 1, c. 3, del D.Lgs. n. 127/2015, comunicazione facoltativa dei dati delle fatture anche mediante il Sistema di Interscambio;
- e dall'articolo 21 del DL. n. 78/2010, comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture.

Non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il **28 febbraio 2018**.

Comunicazione semestrale dei dati delle fatture

2. Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture, **obbligatoria**, di cui all'articolo 21, c. 1, del DL. n. 78/2010 è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con **cadenza semestrale**;

I dati da inviare sono ridotti a:

- 1) partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
- 2) data e numero della fattura;
- 3) base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta;
- 4) tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Precisiamo che la legge di Bilancio 2018, la 205/2017, sposta la scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture (spesometro) relativamente al secondo **trimestre** o primo **semestre** 2018 al 30 settembre in luogo del 16 settembre. Questa norma è contenuta nel comma 932 dell'articolo 1 della legge citata.

Scadenze Spesometro 2018

La trasmissione dei dati delle fatture emesse e registrate ha periodicità trimestrale con scadenza entro il secondo mese successivo.

Per il secondo trimestre la scadenza è spostata al 30 settembre.

È prevista la facoltà dell'invio semestrale dei dati delle fatture ed in questo caso la scadenza del 30 settembre riguarda il primo semestre.

Comunicazione telematica	Periodo	Scadenze a regime	Scadenza per chi ha optato per l'invio semestrale
Fatture emesse e ricevute, bollette doganali e variazioni	1° trimestre	31 maggio	30 settembre
	2° trimestre	30 settembre	
	3° trimestre	30 novembre	28 o 29 febbraio
	4° trimestre	28 o 29 febbraio	

Anche le liquidazioni periodiche modificano la loro scadenza stante il richiamo disposto dall'articolo 21-bis del D.L. 78/2010.

Documento riepilogativo delle fatture e comunicazione dati

In luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, c. 1 e 6, del DPR. n. 695/96, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo.

I dati da trasmettere comprendono almeno:

- 1) la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive;
- 2) la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive;
- 3) la data e il numero del documento riepilogativo;
- 4) l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

Esoneri dalla comunicazione dei dati delle fatture

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, c. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle **fatture emesse nei confronti dei consumatori finali**.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i produttori agricoli, di cui all'articolo 34, c. 6, del DPR. 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del DPR. 29 settembre 1973, n. 601.

Rinvio a norme di attuazione

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Sarà quindi interessante capire se le semplificazioni in tema di documento riepilogativo delle fatture inferiori a 300 euro abbia effetto anche per la scadenza dell'invio relativo al 2° semestre 2017 **scadente il 28 febbraio prossimo**.

L'Agenzia ha comunicato che a seguito del "ritardo" nel recepimento delle nuove disposizioni, il termine di invio dello spesometro relativo al 2° semestre 2017 è fissato al sessantesimo giorno successivo all'emanazione definitiva del citato provvedimento, avvenuta il 05/02/2018 e perciò va inviato entro il 06/04/2018.

Sanzioni mancato invio facoltativo

6. All'articolo 1, c. 6, del D.Lgs. n. 127/2015, invio facoltativo dei dati delle fatture, viene modificato il riferimento alle sanzioni applicabili in caso di omissione dell'invio, il riferimento passa dall'articolo 11, c. 1" all'articolo 11, c. 2-bis del D.Lgs. n. 471/97.

Art. 3 Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.

Con la lettera b) del comma 629 della legge di Stabilità 2015, è stato introdotto il nuovo art. 17-ter del DPR. 633/72 che disciplina le Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici.

Con il DM 23.1.2015 sono state dettate le relative disposizioni attuative.

Con l'art. 1 del DL 50/2017 e i DM 27.6.2017 e 13.7.2017 si è stabilito a partire dall'1.7.2017, l'estensione dello split payment a nuovi soggetti pubblici, nonché alle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni e alle società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa.

Per l'individuazione delle società incluse nello split payment, si deve far riferimento agli elenchi pubblicati entro il 15 novembre di ogni anno dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 5-ter del DM 23.1.2015.

Con l'art. 3 del DL 148/2017 dal 2018 l'ambito di applicazione dello split payment è stato ulteriormente ampliato, sostituendo infatti il c. 1-bis dell'art. 17-ter del DPR 633/72 sono stati inclusi nuovi enti pubblici in precedenza esclusi (es. gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni) e le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni centrali o locali nonché controllate da tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette a fatturazione elettronica.

1. All'articolo 17-ter del DPR. 26 ottobre 1972, n. 633, il c. 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al c. 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al c. 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo c., n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo c., n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al c. 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
- c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al c. 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
- d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al c. 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al c. 1.

3. Le disposizioni di cui al c. 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

Il testo dell'art. 17-bis nella versione precedente al DL. 148 è disponibile a questo link: [Art.17-bis previgente](#).

Circa gli elenchi 2018 delle società interessate allo split payment ecco il link relativo: [SPLIT PAYMENT ELENCO SOCIETÀ 2018](#).

Art. 4 Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo.

All'art. 57-bis del DL. 50/2017 che tratta di incentivi per investimenti pubblicitari sono apportate delle modifiche che ne ampliano la portata e definiscono meglio gli impegni di spesa.

Art. 57-bis Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione

Credito d'imposta su campagne pubblicitarie

1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e **agli enti non commerciali** che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica **anche on line** e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3.

Istanza da presentare

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite mod. F24, **previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria** della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400/88, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro il 22 ottobre 2017, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo:

- agli investimenti che danno accesso al beneficio,
- ai casi di esclusione,
- alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio,
- alla documentazione richiesta,

- all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Spesa pubblicitaria 2017

«3-bis. Ai fini della prima applicazione del c. 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al c. 1 **effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017**, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.».

Per l'agevolazione 2017 si richiede quindi che gli investimenti 24.6.2017-31.12.2017 superino di almeno l'1% degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (24.6.2016 - 31.12.2016).

L'estensione al 2017 non riguarda, quindi, gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5-quinquies Detraibilità 2017 – 2018 degli alimenti a fini medici speciali

1. All'articolo 15, c. 1, lettera c), del TUIR, col quale si prevede una detrazione del 19% per spese sanitarie, è inserita l'ulteriore previsione di detrazione per spese sostenute per l'**acquisto di alimenti a fini medici speciali**, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

La detrazione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Art. 5-septies Sanatoria conti ex lavoratori esteri - Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data del 6.12.2017, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, c. 1, del DL. n. 167/90, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, c. 1, lettere c) e d), del TUIR., vale a dire lavoro dipendente o autonomo, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il **versamento del 3 per cento** del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. Il c. 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al **31 luglio 2018** e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il **30 settembre 2018**, senza avvalersi della compensazione.

Il versamento può essere ripartito in **tre rate mensili** consecutive di pari importo; con pagamento della prima rata entro il **30 settembre 2018**.

Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, (statuto del contribuente) i termini per l'accertamento e la irrogazione delle sanzioni ordinariamente scadenti a decorrere dall'1.1.2018 sono fissati al 30.6.2020 per le sole attività oggetto della regolarizzazione in esame.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.

6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al DL. 30 settembre 2015, n. 153. Non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Detrazione per canoni di locazione studenti

L'art. 15 c. 1 lett. i-sexies) del TUIR, riconosce una detrazione IRPEF del 19% per i canoni di locazione, derivanti da contratti stipulati o rinnovati ex L. 431/98, sostenuti dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune diverso da quello di residenza.

Il comma 8-bis modifica queste disposizioni, riducendo, per gli studenti residenti in zone montane o disagiate, la condizione della distanza chilometrica fra residenza e università, da 100 a 50 chilometri.

La disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

3. LEGGE DI BILANCIO 2018 (PRIMA PARTE)

C. 3 AGEVOLAZIONI PER EFFICIENZA ENERGETICA, RISTRUTTURAZIONI, MOBILI

➤ Art. 1 c. 3 lett. a) n. 1) 4) Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga e modifica delle aliquote

Risparmio energetico

La detrazione Irpef o Ires ex art. 1 c. 344-349 della L. n. 296/2006 relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, è prorogata fino al 31.12.2018, nella misura del 65%.

Finestre e schermature al 50%

Per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 2018, la detrazione spetta nella misura del 50% se riferite a acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari.

Impianti di climatizzazione invernale al 50 o al 65%

Per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 2018, la detrazione spetta nella misura del

- 50%, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811/2013;
- 65%, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
 - ❖ impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Commissione UE 18.2.2013 n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
 - ❖ impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
 - ❖ per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Sono esclusi dalla detrazione in argomento gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione quando l'efficienza è inferiore alla classe A di prodotto.

Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili

Sostituendo il c. 2-bis dell'art. 14 del DL 63/2013 viene prevista l'applicazione della detrazione del 50% per le spese 2018 sostenute per l'acquisto e la posa di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

In questo caso è stabilito un limite massimo di valore pari a 30.000,00 euro.

Acquisto di micro-cogeneratori

Godono della detrazione Irpef o Ires del 65% le spese sostenute per l'acquisto e la posa di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

L'agevolazione riguarda le spese sostenute nel 2018 fino ad un valore massimo **di detrazione** pari a 100.000,00 euro.

È richiesto il requisito del risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazione

Sostituendo il c. 2-septies dell'art. 14 del DL 63/2013, è stabilito che le detrazioni previste dallo stesso articolo per gli interventi di riqualificazione energetica spettino **anche agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati.

L'agevolazione spetta anche:

- agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, costituiti in forma di società coi requisiti della legislazione europea in materia di inhouse providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

➤ Art. 1 c. 3 lett. b) n. 3 Proroga della detrazione per acquisto di mobili

- Il bonus mobili viene prorogato, alle spese sostenute nel 2018, (art. 16 c. 2 del DL 63/2013).
- L'acquisto dei mobili deve essere collegato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2017. Sul punto si segnala la Guida 2018 al bonus mobili pubblicata sul sito dell'Agenzia Entrate.

➤ Comunicazione ristrutturazioni all'ENEA

- Il c. 3 lett. b) n. 4) prevede che all'articolo 16, del DL. 63/2013 relativo alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, venga aggiunto il comma 2-bis con il quale si prevede.
- «2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, **in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.**
- L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali».
- Segnaliamo che questo nuovo obbligo di comunicazione all'Enea per le ristrutturazioni edilizie, è stato segnalato sulla stampa specializzata (L. De Stefani Sole24ore del 13.1.2018) come **un errore** del legislatore, precisando che le istruzioni dell'agenzia e/o dell'Enea su questo nuovo adempimento, limiteranno la comunicazione solo agli interventi sul risparmio energetico "non qualificato" dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR.

C. 12-15 Bonus 2018 per la sistemazione del verde

12. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Conseguentemente, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

13. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese agevolate sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione spetta a condizione che i **pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni** ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del TUIR., di cui al D.P.R. n. 917/86.

Pertanto, anche con riferimento bonus verde:

- per gli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%;
- la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (ex D.Lgs. 42/2004), ridotte nella misura del 50%;
- in caso di vendita dell'unità immobiliare, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare;
- in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

C. 16 Cedolare Secca

La misura della cedolare secca al 10% prevista per i contratti di locazione a canone concordato dal 2014 al 2017 viene estesa agli anni 2018 e 2019.

C. 19 Beni significativi norma interpretativa

19. Ai sensi dell'articolo 1, c. 2, dello statuto del contribuente, la normativa sui beni significativi di cui all'articolo 7, c. 1, lettera b), della legge n. 488/99, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, si interpreta nel senso che:

- l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale;
- come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data del 01.01.2018.

Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

C. 23-24 Detrazione per canoni di locazione studenti

L'art. 15 c. 1 lett. i-sexies) del TUIR, riconosce una detrazione IRPEF del 19% per i canoni di locazione, derivanti da contratti stipulati o rinnovati ex L. 431/98, sostenuti dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune diverso da quello di residenza.

Con il comma 8-bis dell'art. del DL. 148/2017 si erano appena modificate queste disposizioni, modificando, per gli studenti residenti in zone montane o disagiate, la condizione della distanza chilometrica fra residenza e università, da 100 a 50 chilometri.

La nuova modifica considera applicabile la detrazione anche se la distanza (100 o 50 km) è all'interno della stessa provincia.

La disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018

Ecco il testo aggiornato dell'art. 15:

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

... omissis.....

(i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;

(i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate ».

24. Per coordinare le modifiche, all'articolo 20 del D.L. n. 148/2017, il comma 8-bis è abrogato.

C. 28 Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico

28. Al D.P.R. n. 917/86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Integrando l'articolo 15 con la nuova lettera i-decies si prevede una nuova detrazione pari al 19% per:

i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Quindi il vantaggio massimo sarà pari a euro 47,50 euro (250x19%).

Entrando la legge in vigore dal 2018, la norma interessa le spese sostenute da quest'anno.

C. 29 Super Ammortamento proroga ma la maggiorazione scende dal 40 al 30%

29. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del TUIR., **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, ovvero entro il **30 giugno 2019**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento** del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, **il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento**.

La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Vale a dire a quelli investimenti che già hanno beneficiato del super ammortamento secondo le regole 2017.

Tabella situazioni

Tipo	Periodo di acquisizione Dal al	Acconto 20% pagato e ordine firmato entro	Maggior ammortamento dal Con maggiorazione del
Bene finito	1.1.2018 al 30.6.2018	2017	2018 col 40%
		NO	2018 col 30%
Bene costruito in appalto	1.1.2018 al 30.6.2018	2017	2018 col 40%
		NO	2018 col 40% per la quota Sal liquidata nel 2017 e 30% per il resto (1)
	Dopo il 30.6.2018	NO	

(1) In generale l'investimento si intende eseguito in proporzione agli stati di avanzamento definitivamente accettati e maturati in ciascun esercizio.

In presenza di SAL liquidati definitivamente entro il 31 dicembre 2017 l'investimento è realizzato in parte nel 2017 e in parte nel 2018, con la conseguenza che per lo stesso bene sono applicabili due aliquote di agevolazione.

Col **contratto di appalto** l'investimento si intende eseguito (totalmete) nel momento della sottoscrizione del contratto e con pagamento di acconto di almeno il 20% a condizione che la consegna avvenga entro giugno 2018.

Nell'ipotesi del **bene già ultimato**, per il quale sia stato versato acconto sul prezzo almeno del 20% entro il 2017 con ordine accettato dal venditore entro la stessa data l'investimento si intende eseguito nel 2017.

C. 30-36 Proroga Iper ammortamenti

30. Le disposizioni relative all'iper ammortamento 250% di cui all'articolo 1, comma 9, della legge, n. 232/2016, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il **31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20 per cento** del costo di acquisizione.

31. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 30, le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 232/2016, (investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B)) si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 30.

32. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)».

33. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 30 e 31, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Vale a dire, una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, **una perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

34. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui:

- all'articolo 1, commi 93 della legge n. 208/2015 (inapplicabilità a beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché' agli investimenti in beni di

cui all'allegato n. 3 annesso alla legge riferito alle industrie di imbottigliamento di acqua minerale, del gas, stabilimenti termali e idrotermali, materiale ferroviario e aereo.

- all'articolo 97, della legge n. 208/2015 (irrelevanza ai fini degli **studi di settore**).

35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- A. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- B. attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

36. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

C. 46-56 Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0

46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48.

47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Formazione agevolata

48. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per **acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.**

Esclusioni

49. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Utilizzo del credito d'imposta e limitazioni

50. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

51. Al credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 56 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge, n. 244/2007, (utilizzo nel limite annuale di 250.000 euro e l'ammontare eccedente è riportato in avanti) e di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000 (limite alle compensazioni pari a 700.000 euro).

52. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione.

Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Certificazione dei costi

53. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

54. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Rinvio ad apposito decreto

55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

Disposizioni finali

56. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 46 a 55 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 55, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

*studio commercialistico
Camilotto & Castellan*